

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 11.05.2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 11.05.2016

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole

N° 32 del 27/04/2016	OGGETTO: <i>Imposta Unica Comunale (IUC) Indirizzi per l'applicazione per l'anno 2016.</i>
---------------------------------------	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **17,⁴⁰** nella sala delle adunanze del Comune di Birori, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

SILVIA CADEDDU	Sindaco	<i>presente</i>
ERICA VIOLANTI	Vicesindaco	<i>presente</i>
GIORGIO SCHINTU	Assessore	<i>assente</i>

e con l'assistenza del Segretario comunale **Dr. ssa Emanuela Stavole**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Le componenti dell'Imposta Unica Comunale sono:

- a. l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- b. il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) sia a carico del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali,
- c. la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Considerato che con la **Legge di Stabilità 2016 (commi 26 e 27 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015, sono state apportate le seguenti modifiche all'Imposta Unica Comunale:

A) IMU e TASI su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito **con riduzione del 50% della base imponibile**. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi:

- si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario;
- l'immobile (o i due immobili) deve essere ubicato nello stesso Comune dove si ha la residenza e la dimora abituale.
- sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)
l'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.
- **il comodato è possibile solo tra figli e genitori.** Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
- **il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.** Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. **Per gli immobili in comodato d'uso, ai fini della decorrenza della riduzione del 50% della base imponibile per la determinazione di Imu e Tasi, anche per i contratti verbali di comodato (art. 1, c. 10, legge 208/2015) si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso e non quella di registrazione. Lo ha precisato il Dipartimento delle Finanze del MEF con la nota 8876 del 8 aprile 2016, relativa ancora una volta ai termini di registrazione del contratto di comodato verbale da seguire per usufruire sin dal 1° gennaio 2016 delle agevolazioni in materia di IMU e di TASI previste nella legge di Stabilità 2016. Il MEF ribadisce quindi che si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso. Si deve pertanto considerare superata l'interpretazione resa nella precedente nota n. 2472 del 29 gennaio 2016.**
- per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare al Comune e attestare il possesso dei requisiti, tramite apposita Dichiarazione. Il comodato gratuito alle condizioni viste (riduzione del 50% della base imponibile solo in caso di possesso di 1 o 2 immobili in Italia e situati tutti nello stesso Comune di residenza del comodante/proprietario) vale per legge dal **01/01/2016**, a prescindere da quanto potrà essere successivamente deliberato dal Comune.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla T ARI ed alla TASI, si propongono le seguenti rate e scadenze:

1^ RATA: 16 agosto 2016
2^ RATA: 17 ottobre 2016
3^ RATA: 16 dicembre 2016

Per l'IMU:
1^ RATA: 16 giugno 2016
2^ RATA: 16 dicembre 2016

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.

Vista la Legge di Stabilità 2016 **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di proporre al Consiglio Comunale di assumere per l’esercizio 2016 le determinazioni in materia Imposta Municipale Propria (IMU), TASI e TARI, quali componenti dell’Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, secondo quanto riportato in premessa;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica	FAVOREVOLE	Falchi Cosimo
Sulla regolarità tecnica	FAVOREVOLE	Pintori Fabrizio
Sulla regolarità contabile	FAVOREVOLE	Avv. Silvia Cadeddu

B) è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Per le altre abitazioni in caso di locazione la norma prevede che *"Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero, nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo"*

C) E' prevista la riduzione del 25% della TASI e dell' IMU a favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998.

D) ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge n.208/2015, vige il divieto di aumento delle tariffe per l'anno 2016, rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;

E) Sono state introdotte modifiche della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Birori, nel prendere atto della necessità di un'azione incisiva per arginare la situazione di grave crisi economica, finanziaria e del mercato del lavoro, presente nel territorio, intende intervenire nel contenimento della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, che versano in stato di disagio economico e sociale, attraverso le seguenti misure da proporre al Consiglio Comunale, compatibilmente con le esigenze di quadratura del bilancio e nel rispetto delle norme statali:

IMU

Ai sensi dell'art. 1 comma 703 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. L'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili **e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali strumentali come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;

I terreni agricoli del Comune di Birori sono esenti dall’imposta ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 convertito in legge 24 marzo 2015, n. 34, pubblicato in data 25/03/2015 nella Gazzetta Ufficiale n. 70, in quanto ricadenti in area totalmente montana compresa nel nuovo elenco dei Comuni montani pubblicato dall’ISTAT in data 30-01-2015;

Ritenuto, per quanto concerne l'IMU, di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e detrazioni approvate per l'esercizio 2015, ed in particolare:

1. per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU la conferma delle aliquote e detrazioni approvate per l'esercizio 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2015 confermando l'aliquota ridotta del **4 per mille e le detrazioni di € 200,00** fino a concorrenza dell' imposta.
2. Per gli altri immobili, considerato che l'aliquota di base può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali e quindi oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%, **si ritiene dover applicare l'aliquota di base dell'imposta che è pari allo 0,76 %** ai sensi delle disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 **al fine di consentire la quadratura del bilancio.**
3. Per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, **si ritiene dover applicare l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 %**, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%
4. Di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 707, punto 3).della L. 147/2013 e precisamente:
 - a. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b. Ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 20-03-2014 n. 47,convertito in legge 23-05-2014 n. 80, **a partire dall'anno 2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Considerato che:

- a. ai sensi del combinato disposto dei commi da 676 a 680 dell'art. 1 della L. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari **all'1 per mille** e *"Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento", o modificare in aumento con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base.*
- b. ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto dover proporre al Consiglio Comunale **l'azzeramento dell'aliquota TASI anche per l'anno 2016 per tutte le tipologie di immobili.**

TARI

Dal 01/01/2014 è istituita la TARI, Tassa sui rifiuti, in sostituzione della TARES.

Si ritiene dover proporre al Consiglio Comunale l'applicazione delle seguenti agevolazioni e riduzioni facoltative:

Ai sensi del comma 659 art. 1 della L. 147/2013, alle utenze domestiche, non locate e non date in comodato, anche gratuito, si applica una riduzione sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo al concorrere delle seguenti condizioni:

- a. abitazioni, tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20 %;
- c. fabbricati rurali ad uso abitativo (non strumentali): riduzione del 20 %;

Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Ai sensi dell'art. 1 c. 660 della L. 147/2013, come modificato in sede di conversione del D.L. 06.03.2014 n. 16, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, individuando le seguenti fattispecie agevolative a carattere sociale o socio-economico:

- a. Esenzione di imposta per famiglie economicamente disagiate o famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, a condizione che l'I.S.E.E. del nucleo familiare sia inferiore a **€ 4.500,00**;
- b. Esenzione di imposta per associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale.
- c. Riduzione di imposta per utenze non domestiche per le quali l'aumento tariffario sproporzionato, rispetto alla T.a.r.s.u. determinerebbe ulteriori situazioni di disagio economico e sociale nell'ambito della crisi economica generale. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21 del regolamento comunale TARI, sono concesse le seguenti agevolazioni sotto forma di riduzioni d'imposta:

categoria 07: Case di cura e riposo (Comunità alloggio)	-Riduzione del 30%
categoria 16: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie pub	-Riduzione del 80%
categoria 17: Bar, caffè, pasticcerie	-Riduzione del 80%
- d. Ai fini del computo dei componenti il nucleo familiare **non si considerano gli studenti e i lavoratori fuori sede, a condizione che presentino la copia del contratto di affitto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.**
- e. Altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare.

Al costo complessivo di dette agevolazioni deve essere assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, **da iscriversi a bilancio.**

Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.